



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

> COMUNE DI MILIS
PEC

Oggetto: Parere in ordine all'applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'articolo 65, comma 7, del decreto legislativo n. 162/2006, come richiamate dall'articolo 20, comma 3, della legge regionale n. 45/1989, a seguito della deliberazione di Consiglio Comunale di presa d'atto dello studio comunale di assetto idrogeologico previsto dall'articolo 8 delle Norme di Attuazione del PAI, in attesa della approvazione definitiva da parte dell'Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS).

Con nota n. 1801 del 29.03.2019 (protocollo RAS n. 11941 del 01.04.2019) il Comune in indirizzo chiede chiarimenti in merito all'applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'articolo 65, comma 7, del decreto legislativo n. 162/2006, come richiamate dall'articolo 20, comma 3, della legge regionale n. 45/1989, per l'approvazione dello studio comunale di assetto idrogeologico.

In particolare chiede se, ai fini della conclusione del procedimento di approvazione delle pratiche edilizie giacenti in comune, la deliberazione di Consiglio Comunale di presa d'atto dello studio comunale di assetto idrogeologico previsto dall'articolo 8 delle NA del PAI, comporti, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale n. 45/1989, l'applicazione, nelle nuove aree di pericolosità, delle norme del PAI.

Per una completa disamina del quesito, precisa che:

- il Comune ha in corso le procedure finalizzate all'adeguamento e revisione del PUC e del PP del centro storico;
- in data 29.12.2016 il Consiglio comunale ha approvato, per presa d'atto, gli elaborati specialistici, depositati unitamente al progetto preliminare del nuovo PUC, concernenti lo studio di compatibilità geologica, geotecnica e idraulica del territorio comunale, redatto ai sensi dell'articolo 8, comma 2, e degli articoli 24 e 25 delle NA del PAI;
- in data 09.01.2017 lo Studio è stato trasmesso, per le approvazioni di competenza, all'ADIS;
- con propria nota n. 10322 del 06.11.2018, l'ADIS ha esposto alcuni rilievi in merito allo Studio, relativamente alla parte idraulica, e ha richiesto i necessari aggiornamenti;
- in data 20.03.2019 il Consiglio comunale ha approvato – per presa d'atto – il nuovo Studio, aggiornato per la parte idraulica, che deve essere inviato all'ADIS per le approvazioni di competenza.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

L'articolo 20, comma 3, della legge regionale n. 45/1989 precisa che *“In attesa dell'adozione dello studio comunale di assetto idrogeologico da parte dell'Autorità di bacino regionale, nelle nuove aree di pericolosità il consiglio comunale prevede, quali misure di salvaguardia di cui al comma 7 dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'applicazione delle relative norme del PAI”*.

In sostanza, la previsione contenuta nell'articolo 20, comma 3, della legge regionale n. 45/1989 prevede l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'articolo 65, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006¹, fin dalla delibera di Consiglio Comunale di presa d'atto dello studio ex articolo 8 delle NA PAI, e non solo dalla data di adozione della variante al PAI prevista dall'articolo 37, comma 3, delle NA PAI, da parte dell'ADIS.

Ciò appare congruente con la previsione generale contenuta nell'articolo 65, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006, che fa discendere l'applicazione delle misure di salvaguardia dalla data di adozione del piano da parte delle “Autorità di bacino”, dal momento che, ai sensi dell'articolo 8 delle NA PA, la predisposizione dello “studio comunale di assetto idrogeologico” è di competenza delle singole amministrazioni comunali, mentre all'ADIS spetta la fase di verifica e approvazione. Poiché sulla base dello studio di maggior dettaglio possono emergere situazioni pericolose non precedentemente individuate, appare logico e rispondente alle finalità di tutela delle persone, attività umane, beni economici e patrimonio ambientale/culturale, proprie del PAI (cfr. art.1) che la misura di salvaguardia scatti fin dalla deliberazione del Consiglio Comunale e non dalla successiva adozione della Autorità di Bacino.

In merito al rilascio dei titoli edilizi, poiché *“Il Piano idrogeologico fa parte del sistema normativo che deve essere valutato ai fini della decisione del rilascio o meno di un titolo”* (TAR Sardegna II, n. 105 del 09.02.2019), si richiama l'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, che prevede che *“In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda”* e il successivo articolo 15, comma 4, che, anche nel caso di titolo già rilasciato, prevede che *“Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio”*.

Il Direttore Generale

Ing. Antonio Sanna

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

Dir. Serv. Pian.: Ing. Alessandro Pusceddu
Resp. Settore e Funz. Istruttore: Ing. Giorgio Speranza

¹ articolo 65, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006: *“In attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia [...]. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni”*

Firmato digitalmente da

**ANTONIO
SANNA**